

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PADOVA FA BATTERE IL CUORE"

ART. 1 – Denominazione e sede

E' aggiornato, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Padova Fa Battere Il Cuore – A.P.S.", che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Via A. Gabelli n°86, nel Comune di Padova.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Associazione stessa.

ART. 4 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

5.1 L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

5.2 L'Associazione intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dalla legge vigente, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

5.3 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- diffusione della cultura della prevenzione delle malattie cardiovascolari e del soccorso alle vittime di eventi cardiovascolari e di arresto cardiaco tra la popolazione laica, il personale sanitario e le istituzioni;
- installazione e gestione di defibrillatori semiautomatici;
- incremento della rapidità e miglioramento della qualità del soccorso alle vittime di eventi cardiovascolari e di arresto cardiaco.

5.4 Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Prestazioni socio-sanitarie (lettera C, art. 5 comma 1 del D.Leg 117/2017);
- Educazione e istruzione (lettera D, art. 5 comma 1 del D.Leg 117/2017);

5.5 A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- promuovere l'acquisto, contribuire ad acquistare o acquistare direttamente defibrillatori ed altri presidi di cardioprotezione da gestire direttamente o donare ad enti e associazioni;
- promuovere ed attuare programmi volti all'incremento della rapidità e al miglioramento della qualità del soccorso alle vittime di arresto cardiaco;
- stabilire convenzioni o sviluppare collaborazioni con aziende, enti, altre associazioni, che condividano gli scopi dell'Associazione;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato allo scopo dell'Associazione, oltre a promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine anche tramite siti web, blog, social media, giornali on-line ecc...;
- l'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

5.6 È fatto divieto agli organi amministrativi di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 6 - I soci

6.1 Sono soci le persone che sottoscrivono lo statuto, autorizzando il trattamento e la pubblicazione dei loro dati e la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

6.3 Il Consiglio Direttivo potrà stabilire una quota associativa che i soci sono tenuti a versare all'atto dell'iscrizione e ogni anno, salvo presentazione per iscritto delle dimissioni entro il 1 marzo. L'entità della quota associativa, a cui è subordinata l'adesione, viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile.

6.4 I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento delle eventuali quote associative almeno 90 giorni prima delle votazioni. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

6.5 I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento di esecuzione dello stesso;
- svolgere la propria attività in favore dell'Associazione, e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

6.6 La qualità di socio si perde:

- per dimissioni;
- per mancato versamento della quota associativa annuale dopo due richiami;
- per non aver partecipato ad alcuna attività dell'Associazione per un anno senza giustificato motivo;
- per decisione a maggioranza (metà più uno dei componenti) del Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto qualora si ravvisino atti lesivi per l'Associazione o gravi contravvenzioni allo Statuto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il socio escluso ha la possibilità di ricorrere contro la decisione appellandosi all'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. Contro l'esclusione è, in ogni caso, ammesso ricorso alla Mediazione Civile e Commerciale regolamentata dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche.

6.7 Non è ammessa la qualifica di associati temporanei.

ART. 7 - Volontario e attività di volontariato

7.1 L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.2 La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

7.3 L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8 - Assemblea dei soci

8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. E' presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

8.2 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.3 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di maggio dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio di esercizio. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail, spedita o divulgata al recapito risultante dal libro dei soci. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

8.4 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita se è presente la maggioranza degli iscritti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

8.5 Compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione;
- nominare e revoca i componenti degli organi sociali;
- nominare e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sui ricorsi degli associati contro l'esclusione;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare il regolamento di esecuzione dello statuto e il regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.6 Compiti dell'assemblea straordinaria sono:

- approvare eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- sciogliere l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

8.7 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

8.8 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

ART. 9 - Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque componenti eletti dall'assemblea tra i propri associati compreso il Presidente. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Tesoriere e il Segretario;

9.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per due mandati consecutivi;

9.3 Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile;

9.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;

9.5 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; adotta i regolamenti o propone all'Assemblea quelli ad essa demandati; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il rendiconto consuntivo e preventivo; decide sulle domande di iscrizione e sull'eventuale esclusione degli associati; stabilisce l'eventuale quota associativa;

9.6 I componenti del consiglio decadono se sono assenti ingiustificati per tre sedute consecutive. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, per decadenza o dimissioni, il Consiglio direttivo procederà alla sostituzione degli stessi tramite nomina dei primi dei non eletti alla carica di consiglieri. In mancanza, i consiglieri rimasti convocheranno al più presto l'Assemblea dei Promotori affinché vengano eletti nuovi consiglieri, che rimarranno in carica per il tempo che residua alla scadenza originaria del mandato.

9.7 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 – Presidente e Vicepresidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea convocando entrambi gli organi sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

10.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

10.3 Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

10.5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 - Segretario

Il Segretario dispone di tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione. Si occupa della regolare archiviazione e conservazione della documentazione dell'Associazione. Verbalizza le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea che sono riassunte in un verbale da lui redatto e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia

ART. 12 - Tesoriere

Il Tesoriere custodisce i fondi sociali (gestisce la cassa e la banca) che possono essere utilizzati soltanto per i fini statutari. Registra le entrate e le uscite, presenta all'Assemblea annuale il bilancio consuntivo e quello preventivo. Si occupa della compilazione del libro soci e della archiviazione delle richieste di Associazione. Predisporre e aggiorna i registri contabili.

ART. 13 - Organo di controllo

13.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

13.2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

13.2 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15 - Risorse economiche, beni, divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

15.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite: a) quote associative; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rendite patrimoniali; e) attività di raccolta fondi; f) rimborsi da convenzioni; g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

15.2 I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

15.3 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 16 - Bilancio sociale – Libri sociali obbligatori

16.1 I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione

16.2 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

16.3 la tenuta dei libri sociali obbligatori è regolamentato del D. Lgs. 117/2017 ed è compito del segretario o dell'organo a cui si riferiscono.

ART. 17 - Convenzioni

17.1 Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

17.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 18 - Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 19 - Assicurazione

19.1 I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

19.2 L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 20 – Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13 del presente Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 – Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e l'Associazione, la soluzione sarà demandata a un collegio arbitrale composto da tre persone nominate una ciascuno dalle parti in lite e la terza dai due così nominati. Il collegio giudicherà ex bono ed ex equo in via irrituale con giudizio inappellabile.

ART.23 - Disposizioni transitorie

23.1 Gli organi sociali in carica al momento dell'approvazione o della modifica del presente statuto rimangono validamente in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

23.2 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

23.3 L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 24 – Completezza dello Statuto

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Padova, 06/02/2020